



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA



### ENPAF MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA - MODIFICHE 2021

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 22 dicembre 2020 sono state approvate le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l'emergenza covid-19

Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l'attuazione, nel corso dello stesso anno, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell'Ente.

In particolare, le modifiche riguardano:

#### 1) **Contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19**

- a) Se l'evento si è verificato entro il 31.12.2020, il contributo pari a 11.000,00 euro è erogato dall'Enpaf;
- b) Se l'evento si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica la copertura temporanea causa morte, pari a 11.500,00 euro, garantita esclusivamente da EMAPI, **al quale deve essere presentata la relativa domanda** in base ai termini di decadenza previsti da tale Fondo Sanitario
- c) In deroga a quanto previsto al punto b), in caso di decesso da covid-19, verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2021, del farmacista iscritto all'Enpaf, ancorché titolare di pensione, che alla data del 1° gennaio 2021, abbia compiuto 75 anni spetta un contributo, pari a 11.500,00 euro, che verrà corrisposto dall'Ente, su domanda.

2) **Ricovero del farmacista iscritto**, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 6.000,00 euro.

3) **Isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata**, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a un massimo di 3.000,00 euro;

#### 4) Chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da covid-19:

- a) contributo al titolare dell'esercizio, anche se titolare di pensione, pari a 400,00 euro, per ogni giornata di chiusura, per un periodo non superiore a tre giorni continuativi (1.200,00 euro);
- b) nel caso in cui il titolare sia privo di farmacista collaboratore e in conseguenza del contagio da covid-19, sia stato obbligato a chiudere l'esercizio per un periodo superiore a tre giorni continuativi, spetta un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura, fino a un massimo di 4.000,00 euro. L'importo non è cumulabile con quello di cui al periodo precedente. In tale ipotesi dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva.

E' consentito il cumulo di più di un contributo, l'inoltro della domanda dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [posta@pec.enpaf.it](mailto:posta@pec.enpaf.it)

L'erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del farmacista.

In caso di decesso del farmacista **gli eredi** possono presentare domanda **solo per la liquidazione del contributo connesso a questo evento** mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell'esercizio) che abbiano riguardato il farmacista deceduto.

Al link di seguito riportato

<http://www.enpaf.it/home/articoli-enpaf/misure-a-sostegno-della-categoria-modifiche-2021>

Modulo di domanda per i contributi previsti a sostegno della categoria.

Modello DE per il caso di decesso del farmacista e l'eventuale delega alla riscossione.

Modulo CH per il caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a tre giorni.

Delibera n. 66 del 22 dicembre 2020

Testo "disciplina attuativa per l'erogazione del contributo una tantum per l'emergenza covid-19